

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO

PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI RILEVAZIONE ED ACQUISIZIONE DATI PER LO SVOLGIMENTO DELL’“INDAGINE CAMPIONARIA SUGLI ESITI OCCUPAZIONALI DEI GIOVANI CHE HANNO ADERITO AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI - CIG 7653932080

L’Avv. Paola Nicastro, nata a Cosenza (CS) il 12/07/1965, nella sua qualità di Direttore Generale dell’**Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro**, nel contesto del presente atto indicata per brevità solo come “Agenzia”, codice fiscale 97889240582

- da una parte

e Nicola Aufiero, nato a Roma (RM) il 01/09/1965 nella sua qualità di Consigliere delegato e legale rappresentante di **PRAXIDIA s.p.a. a socio unico**, con sede in Roma Via di Priscilla, 101 - codice fiscale 03780391003 - Impresa capofila e mandataria di **RTI** costituito con **Centro Statistica Aziendale s.r.l.**, con sede in Firenze, Via Atto Vannucci, 7, codice fiscale 05196740483, giusto mandato irrevocabile conferito con atto autenticato nelle firme, per tutti i rappresentanti delle suddette società, dal Notaio in Roma avv. Andrea Positano De Vincentiis, con atto in data 28/01/2020, rep. n° 8408 -raccolta n° 4392 (di seguito, per brevità, anche solo “RTI”),

- dall'altra parte

PREMESSO

- che il presente contratto trae causa dai seguenti atti e documenti tecnico-amministrativi, i quali formano parte integrante e sostanziale del contratto stesso anche se al medesimo materialmente non allegati, documenti tutti che il RTI dichiara comunque di ben conoscere e, laddove occorra, accettare integralmente:

1. bando di gara a procedura aperta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20/10/2018, S203 e successiva rettifica del 13/11/2018,

S218, nonchè sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 26/10/2018 n° 125 e successiva rettifica del 23/11/2018 n. 137;

2. relativi capitolato tecnico e disciplinare di gara (comprensivi di allegati) redatti ed adottati dall'Agenzia;

3. offerta di gara (tecnica ed economica) trasmessa dal RTI all'Agenzia entro i termini prescritti dal bando di gara;

4. verbale delle operazioni di gara e decreto di aggiudicazione del 05/12/2019 n. 522;

5. verbale del RUP prot. 1 del 04/03/2020 in ordine all'esito positivo delle verifiche circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, ai sensi degli artt. 81 e segg. del d.lgs. n. 50 del 2016;

- che il RTI ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, documentazione che, seppure non materialmente allegata al presente atto, si intende nello stesso recepita, ivi inclusa la documentazione attestante l'intervenuta costituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 2016, secondo i termini di cui all'art. 11 del presente contratto.

Tanto premesso, le Parti suindicate convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

NORME E CLAUSOLE REGOLATRICI

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Agenzia e il RTI;

- dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e dalle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale (tenuto conto della natura giuridica specifica dell'Agenzia), ed in particolare dalle

disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, nonchè delle disposizioni regolamentari adottate in attuazione delle disposizioni dette;

- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

- dalla pertinente normativa comunitaria e di attuazione concernente la materia dei contratti pubblici e la gestione dei Fondi SIE 2014 - 2010, con particolare riferimento alla disciplina applicabile agli interventi oggetto di co-finanziamento da parte del PON SPAO;

- nella misura applicabile, alla previsioni contenute nelle Linee Guida adottate dall'ANAC in attuazione del D.Lgs. n. 50 del 2016.

ARTICOLO 2

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del d.lgs. n. 50 del 2016, è designato Responsabile Unico del Procedimento D.ssa Antonella De Biase, Dirigente ANPAL.

Ai sensi degli artt. 101 del d.lgs. n. 50 del 2016, è designato Direttore dell'Esecuzione del Contratto la D.ssa Paola Stocco, funzionario ANPAL.

ARTICOLO 3

OGGETTO DEL CONTRATTO E CONTENUTI DEL SERVIZIO RICHIESTO

In base al presente contratto, il RTI si impegna a fornire, nel periodo di validità del medesimo, tutto quanto previsto nel capitolato tecnico e nell'offerta di gara in premessa citati, con le specificazioni e modalità attuative stabilite nel presente contratto.

Restando espressamente salva ogni più ampia previsione contenuta nel capitolato tecnico o in offerta, il RTI dovrà quindi provvedere alle linee di attività descritte, in particolare al paragrafo 3 del capitolato detto, secondo le metodologie e gli strumenti ivi indicati e nel rispetto della tempistica stabilita per la messa a punto ed il rilascio di tutti gli output individuati negli atti sopra indicati.

L'espletamento delle attività suddette comprende anche i servizi e le attività non espressamente menzionati nel capitolato prestazionale o nell'offerta di gara, ma necessari alla produzione dei servizi o il conseguimento dei risultati invece ivi menzionati.

Con la stipula del presente contratto, il RTI si obbliga quindi irrevocabilmente nei confronti dell'Agenzia a prestare i suddetti servizi secondo i volumi di impegno ed attività, i mezzi ed i percorsi stabiliti negli atti su richiamati.

ARTICOLO 4

DURATA DEL RAPPORTO

Il contratto in affidamento sarà eseguibile a decorrere dalla data di comunicazione al RTI dell'intervenuta approvazione del medesimo. Il termine finale del contratto medesimo interverrà invece allo scadere del 10° (decimo) mese successivo a tale data.

ARTICOLO 5

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Il RTI si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, ovvero nel rispetto di quanto sarà più specificamente concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Nel caso in cui gli atti ed i documenti di gara richiamati nella premessa prodotti dall'Agenzia presentassero elementi di discordanza con gli atti invece prodotti dal RTI, i primi prevarranno sui secondi.

È in facoltà dell'Agenzia di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto il RTI si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.

Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che il RTI dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito l'Agenzia, alla quale è affidato il compito di coordinamento dell'intera iniziativa.

Il gruppo di lavoro incaricato di rendere i servizi oggetto del presente contratto, quale condizioni di accettazione del servizio, deve essere conforme a quello specificato negli atti di gara. È comunque in facoltà dell'Agenzia di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute dall'Agenzia medesima in via obiettiva non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi per l'Agenzia.

Resta inteso che in nessun caso il RTI potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali prequalificate senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Agenzia, la quale - qualora ciò dovesse occorrere, anche solamente in via di fatto - si riserva il diritto di risolvere il presente contratto, con facoltà di procedere nei confronti del RTI per il risarcimento del danno subito.

Il RTI si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Il RTI prende atto che, sulla base di quanto previsto nel capitolato, lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto dovrà avvenire - quanto ai contenuti

specifici dei servizi predetti – in conformità ad atti normativi, direttive, circolari e documenti equivalenti, anche di ordine tecnico, ancora in via di definizione o adozione da parte dei competenti Servizi o Autorità, ferme dunque rimanendo le obbligazioni assunte dalle parti, il RTI provvederà ad adeguare la propria azione in rapporto al contenuto degli atti suindicati.

Il RTI si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Agenzia di ogni circostanza che abbia o possa avere influenza sull'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 6

PIANIFICAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Il RTI dovrà formulare e sottoporre all'approvazione di ANPAL, entro 10 giorni dalla data di avvio delle attività, un Piano Generale di Lavoro di livello esecutivo, che, tenendo conto di tutto quanto richiesto dal capitolato, illustrerà nello specifico gli interventi pianificati nel tempo e distribuiti tra le risorse umane a disposizione.

Nel caso in cui, in fase di realizzazione, occorranو variazioni significative (non costituenti inadempimento) nei termini del progetto descritto nel suddetto Piano, il Piano medesimo sarà dal RTI tempestivamente aggiornato e sottoposto a nuova approvazione dell'Agenzia.

Le attività svolte dovranno essere descritte, da parte dell'Operatore affidatario, in appositi report (da valere anche quali relazioni di avanzamento attività), in conformità al punto 13 e segg. del paragrafo 3.1 del Capitolato:

- il primo, da presentarsi unitamente al primo data base, secondo quanto indicato al paragrafo 8, lettera a), del capitolato;
- il secondo, da presentarsi unitamente al secondo data base, secondo quanto indicato al paragrafo 8, lettera b), del capitolato;

- il terzo e conclusivo report, da presentarsi unitamente al data base finale (punto 15, paragrafo 3.1 Capitolato), secondo quanto indicato al paragrafo 8, lettera c), del capitolato.

Quest'ultimo report svolgerà in ogni caso anche una funzione di riepilogo generale di tutte le attività svolte e dei corrispettivi complessivi maturati.

Tali relazioni dovranno svilupparsi lungo le medesime direttrici di servizio previste nel Piano di lavoro generale, così da permettere un agevole ed efficace raffronto fra l'andamento delle attività programmato e l'andamento invece concretamente registrato dalle medesime, anche con riferimento ai volumi di impegno delle risorse effettivamente registrati.

In allegato a tali report dovrà essere consegnata l'eventuale documentazione integrativa utile alla illustrazione e dimostrazione dell'attività svolta (e comunque tutta la documentazione che l'Amministrazione in corso di rapporto riterrà di richiedere o acquisire).

ARTICOLO 7

CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il corrispettivo massimo complessivo per l'esecuzione di tutte le prestazioni a carico del RTI è stabilito in Euro 240.500,00 (duecentoquarantamilacinquecento/00) oltre IVA come per legge.

La liquidazione dei pagamenti avverrà secondo la scansione stabilita al paragrafo 8 del capitolato.

Il corrispettivo contrattuale si riferisce in ogni caso all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Il RTI non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 50 del 2016, all'importo netto dei singoli pagamenti incorso di esecuzione sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

Dette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Il RTI, previo naturalmente esperimento, da parte dell'Agenzia, di tutte le necessarie verifiche e valutazioni, anche, laddove del caso, di ordine funzionale e/o tecnico-qualitativo, potrà emettere la fatturazione (distintamente per ciascuna Impresa) per il pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo subordinatamente:

a) alla verifica, da parte dell'Agenzia, della rispondenza ed adeguatezza di ciascuna componente dei servizi ed output forniti rispetto alle specifiche ed agli standard tecnici, metodologici e qualitativi previsti per i prodotti o servizi medesimi all'interno del capitolato, del piano di lavoro generale e di eventuali ulteriori documenti o contributi definiti ed approvati in corso di rapporto;

b) all'approvazione, da parte dell'Agenzia, dei report di cui all'articolo precedente.

Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti o anche per la riscontrata carenza o inadeguatezza delle relazioni periodiche trasmesse),

l'Agenzia, salvo ogni altro rimedio, sospenderà il pagamento della relativa tranche di pagamento), sino a completa eliminazione, ove ancora possibile ed utile, delle carenze riscontrate.

Ricorrendone i presupposti di gravità e persistenza, l'Amministrazione potrà altresì:

- decurtare in via definitiva l'importo dei corrispettivi di competenza stabiliti;

- agire per la risoluzione del contratto in danno del RTI inadempiente.

I predetti corrispettivi saranno corrisposti dall'Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di contabilità delle Amministrazione medesima. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal d.lgs. n. 52 del 2004 e dal d.lgs. n. 82 del 2005 (ed ai successivi decreti attuativi).

Tutti i pagamenti saranno effettuati su c/c bancari o postali intestati alla Imprese del RTI e dedicati alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge n. 136/2010.

A questo effetto, nei termini di cui all'art. 3 cit., le Imprese del RTI sono tenute a comunicare all'Agenzia, a mezzo lettera raccomandata r.r. - sotto le sanzioni ed i rimedi di legge:

- gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ex lege sopra cit., verso il quale saranno diretti i pagamenti contrattuali;
- le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su tale conto corrente.

Il RTI, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine di modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera l'Agenzia da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

Le relative note di liquidazione verranno emesse dall'Agenzia, in mancanza di ragioni ostative imputabili al RTI, entro sessanta giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione della relativa fattura, previa verifica da parte dell'Agenzia della qualità e dei contenuti dei servizi, nonché dell'esatta corrispondenza della prestazione effettivamente svolta alle obbligazioni contrattuali assunte.

Il RTI assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit..

Lo stesso RTI si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La prestazione della necessaria disponibilità e collaborazione rispetto all'espletamento di tutti i momenti di verifica o di controllo aventi ad oggetto il rapporto instaurato con il presente contratto, esplicitamente o implicitamente previsti dal contratto stesso o altrimenti dalla normativa comunitaria, interna o regolamentare di riferimento, disposti ed eseguiti da Autorità o Servizi di controllo, anche interni e comunque denominati, costituisce per il RTI obbligo contrattuale a tutti gli effetti, come tale, in caso di inadempimento, suscettibile di dar causa a tutti gli ordinari rimedi contrattuali, nessuno escluso.

ARTICOLO 8

PENALITÀ, RISOLUZIONE E RESPONSABILITÀ

PER INADEMPIMENTO

Salvo ogni altro rimedio, ricorrendone i presupposti, l'Agenzia - previa contestazione formale e valutazione di eventuali osservazioni prodotte dal RTI nei sette giorni successivi - potrà applicare le penali stabilite al paragrafo 9 del Capitolato, che si intendono qui richiamate e trascritte.

Ferma restando l'applicazione delle penali su indicate, l'Agenzia potrà richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione anche di diritto del presente contratto nell'ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, l'Agenzia potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 11 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero

compensare il credito con quanto dovuto al RTI a qualsiasi titolo, quindi anche per distinti corrispettivi maturati.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera il RTI dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente.

In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta all'Agenzia la facoltà, previa comunicazione al RTI, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando al RTI i relativi costi sostenuti.

In caso di inadempimento del RTI anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, che verrà assegnato dall'Agenzia per porre fine all'inadempimento stesso, l'Agenzia ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno. Resta sempre salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento del maggior danno.

In ogni caso, resta inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto saranno oggetto da parte dell'Agenzia della prescritta segnalazione all'ANAC, nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate, ai sensi ed effetti della normativa vigente in materia.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte dell'Agenzia non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che la medesima parte si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

ARTICOLO 9

MODIFICHE QUANTITATIVE E VARIAZIONI DEL SERVIZIO

Qualora, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, dovessero occorrere variazioni nell'oggetto o nella dimensione del servizio, si applicheranno, purchè ne

ricorrano i presupposti e le condizioni, le disposizioni cui all'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 10

SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito alle condizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50 del 2016.

ARTICOLO 11

CAUZIONE DEFINITIVA

Viene dato atto che a garanzia dell'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, ai sensi delle vigenti disposizioni, il RTI ha costituito un deposito cauzionale di € 38.480.00 (trentottomilaquattrocentottanta/00), nella misura del 16 % dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, indicato al comma 1 del precedente art. 6, mediante Polizza fidejussoria accesa in data 03/02/20120 presso Coface S.A., da valere sino al completo assolvimento degli obblighi contrattuali.

La cauzione di cui sopra sarà svincolata dall'Agenzia in conformità al disposto dell'art. 103 del d.lgs. n. 50 del 2016.

In ogni caso il RTI è tenuto a reintegrare la cauzione di cui l'Agenzia si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Agenzia. In caso di inadempimento a tale obbligo l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 12

PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

L'Agenzia acquisisce la piena titolarità, nessun diritto o facoltà esclusa, di tutti i prodotti, documenti, beni materiali ed immateriali, realizzati in esecuzione del

presente contratto, che in alcun caso potranno essere autonomamente diffusi o reimpiegati dal RTI.

ARTICOLO 13

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

Il RTI assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Agenzia azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, il RTI assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. L'Agenzia assume l'onere di informare prontamente per iscritto il RTI delle iniziative giudiziarie di cui al periodo precedente.

ARTICOLO 14

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il RTI ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. Il RTI è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Il RTI si impegna, altresì, a rispettare tutto quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, nonché, nella misura applicabile, dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

A quest'ultimo effetto, il RTI prende atto che lo stesso assumerà il ruolo e la funzione di responsabile del trattamento dei dati personali che saranno alla stessa trasmessi al fine di provvedere alla indagine CATI in affidamento.

ARTICOLO 15

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

Il RTI è tenuto a dare esatto adempimento a tutte le prescrizioni discendenti dalla normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità, anche secondo le indicazioni che saranno rese disponibili dall'Agenzia.

ARTICOLO 16

RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI

DAI RAPPORTI DI LAVORO

Il RTI è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico ogni relativo onere.

Il RTI si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il RTI si impegna, inoltre, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il RTI anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

ARTICOLO 17

RESPONSABILITÀ PER DANNI

Il RTI è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto.

Il RTI è comunque responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti ed indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, all'Agenzia, al personale, consulenti, ai beni mobili e immobili dell'Agenzia stessa o delle organizzazioni coinvolte nel processo di attuazione del servizio, nonché degli organismi coinvolti nei relativi processi di controllo, nonché ad ogni altro soggetto terzo.

ARTICOLO 18

CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere nella interpretazione ed esecuzione del presente contratto, unico foro competente sarà quello di Roma.

ARTICOLO 19

PATTO DI INTEGRITÀ

Le condizioni del patto di integrità riportate nell'allegato 4 del Disciplinare di gara e già oggetto di accettazione, in fase di offerta, da parte del RTI, costituiscono parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 20

EMERGENZA DA COVID 19

Tenuto conto della situazione sanitaria corrente, alla data di sottoscrizione del presente atto, a causa della pandemia da Covid 19, nonché in ragione dell'evoluzione della situazione detta che verrà registrata nei prossimi mesi, l'Agenzia riserva espressamente a se medesima la facoltà di disporre, anche sulla base di istanza motivata del RTI, la sospensione delle attività contrattuali, ai sensi

dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50 del 2016, così come, se necessario, nei limiti consentiti, l'eventuale rimodulazione della tempistica di esecuzione prestabilita, ferme restando tutte le obbligazioni fondamentali assunte.

In ogni ipotesi, sempre in rapporto ad eventuali riflessi dell'epidemia in corso sulle condizioni di realizzabilità dei servizi oggetto di affidamento, si applicherà il disposto di cui all'art. 1256 del codice civile, anche con riferimento ai presupposti per l'applicazione di eventuali penali.

ARTICOLO 21

VERIFICHE ANTIMAFIA

L'Agenzia fa presente di aver prima d'ora richiesto alle competenti Prefetture – tramite accesso al sistema telematico dedicata denominato BDNA - il rilascio, per ciascuna delle Imprese costituenti il RTI, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del d.lgs. n. 159 del 2011, con richieste del 3/02/20202 protocolli PR_FIUTG_Ingresso_0016508 e PR_RMUTG_Ingresso_0040803.

Non essendo ad oggi ancora pervenire le informazioni antimafia richieste, le parti si danno quindi atto che il presente contratto viene stipulato sotto la condizione risolutiva prevista al comma 3 dell'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011 cit..

ARTICOLO 22

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del RTI tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali. A tal fine, il RTI espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono effettuate nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'IVA, che il RTI è tenuto a versare, e che gli compete quindi la rivalsa di detta imposta, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

Al presente contratto dovrà applicarsi l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26.4.1986, n.131.

* * *

Questo atto viene stipulato con le modalità stabilite al comma 14 dell'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO (con firma digitale)

per ANPAL

per il RTI

Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., il RTI dichiara di ben conoscere ed approvare specificamente le condizioni di cui all'art. 18 (controversie - deroga alla competenza territoriale).

per il RTI